

Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata

(art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, RS 961.01)

Per gli istituti di assicurazione menzionati qui di seguito, l'UFAP ha approvato gli adeguamenti tariffari per il 1° gennaio 2007 relativi a contratti di assicurazione in corso e a contratti nuovi.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione delle tariffe si applica l'articolo 38 LSA. Secondo questa disposizione le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e la protezione degli assicuratori contro gli abusi.

Con le loro tariffe le richiedenti hanno fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con le decisioni in questione, l'UFAP ha pertanto approvato le richieste di modifica delle tariffe.

Le richiedenti intendono applicare gli adeguamenti tariffali approvati a tutto il portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi) con effetto al 1° gennaio 2007.

Decisione

<i>del</i>	<i>Tariffa sottoposta da</i>
30 agosto 2007	Carena Schweiz, Aadorf Adeguamento tariffario per i prodotti Compensa VVG privat (Krankentaggeld VVG Einzel)
30 agosto 2007	ÖKK Basilea, Basilea Adeguamento tariffario per i prodotti Privatpatienten Zusatz für stationäre Behandlung (PSHP), Privatpatienten Zusatz für stationäre Behandlung (PSP)
30 agosto 2007	Atupri Krankenkasse, Berna Adeguamento tariffario per i prodotti Taggeld VVG Einzel
30 agosto 2007	Krankenkasse Wädenswil, Wädenswil Adeguamento tariffario per i prodotti SC N4
1° settembre 2007	Krankenkasse Elm, Elm Adeguamento tariffario per i prodotti Zusatz PLUS

Rimedi giuridici

La presente comunicazione costituisce per gli assicurati la notifica della decisione. Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe presso il Tribunale amministrativo federale, Divisione 2, Sorveglianza delle assicurazioni private, casella postale, 3000 Berna 14, indicando il domicilio rispettivamente la sede. Il ricorso deve essere presentato in due esemplari entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Schwanengasse 2, 3003 Berna.

25 settembre 2007

Ufficio federale delle assicurazioni private